

FONDAZIONE FRATELLI BONA ETS

STATUTO

ARTICOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È costituito, ai sensi del D.lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

“FONDAZIONE FRATELLI BONA ETS”

che assume la forma giuridica di Fondazione.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Capo di Ponte (BS), Via G. Marconi n. 3 e potrà istituire sedi ed uffici secondari nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO II

SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Per il raggiungimento di detto scopo ed in funzione di esso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione provvede alla gestione di residenza sanitaria assistenziale mista per persone anziane e/o inabili in condizione di totale o parziale non autosufficienza dando la priorità ai residenti nel comune di Capo di Ponte fornendo agli ospiti le normali prestazioni di tipo residenziale e servizi specifici di carattere assistenziale, riabilitativo, ricreativo ed educativo religioso. La Fondazione potrà inoltre accogliere a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di bilancio, persone anziane e/o inabili in stato di abbandono e totalmente prive di mezzi di sussistenza fino a che permane tale condizione e qualora non possano provvedere le persone obbligate ex Art. 433 e seguenti del codice civile ovvero i servizi sociali del comune domicilio di soccorso.

Le modalità di accoglienza degli Ospiti, i servizi per essi previsti e quanto ad essi connesso, sono esplicitati in apposito regolamento o carta dei servizi.

La Fondazione potrà convenzionarsi con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle funzioni che le sono proprie e attivare altri servizi assistenziali quali: centro diurno integrato, assistenza domiciliare integrata, corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale, attività di fisioterapia ed altre attività e servizi socio sanitari assistenziali nel rispetto della legislazione nazionale e regionale.

In ogni caso la Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, fatto salvo, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

La direzione morale e religiosa, all'interno della Residenza e nel rispetto della libera scelta degli Ospiti, sarà di diritto del Parroco pro tempore di Capo di Ponte, avente giurisdizione canonica sul territorio sede della Fondazione, il quale, per l'assistenza spirituale, sarà coadiuvato da religiose vocate a tale missione come da volontà espressa dal fondatore.

ARTICOLO III PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dal fondo dotazione dell'ente dell'ammontare di Euro 3.125.465, Altre riserve (disavanzi di precedenti esercizi) Euro - 393.414

Avanzo della frazione d'esercizio Euro 23.506,00 (euro ventitremilacinquecento-sei e centesimi zero)

risultanti dal bilancio infrannuale alla data del 31 (trentuno) ottobre 2025 (duemilaventicinque), per un patrimonio netto di euro 2.755.557,00 (euro duemilioniset-tacentocinquantacinquemilacinquecentocinquantasette e centesimi zero).

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi della normativa vigente e dei decreti applicativi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali applicandosi in ogni caso quanto previsto all'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO IV MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Le rette a carico degli utenti saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta dei costi complessivi dei servizi e delle prestazioni resi agli utenti e degli altri costi di gestione della istituzione risultanti dalle previsioni di bilancio.

L'attività assistenziale è rivolta prevalentemente, senza preclusioni verso quelli provenienti da altri Comuni, agli utenti residenti in Capo di Ponte verso i quali il Consiglio di Amministrazione potrà applicare rette agevolate secondo la volontà del Fondatore.

La fondazione può convenzionarsi con altri soggetti pubblici o privati, aventi analoghe finalità per attuare interventi assistenziali o per integrare quelli erogati con i propri mezzi e la propria organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strumentali e secondarie ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017.

La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e conto della Fondazione è regolata dalla legge.

ARTICOLO V ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di controllo;
- L'Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017).

L'incarico dei componenti l'organo di amministrazione è gratuito. Ai componenti dell'organo di amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico assunto nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal D.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO VI PRESIDENTE

Il Presidente sarà nominato in base a quanto disposto nel successivo articolo VIII. Nella stessa seduta di insediamento viene eletto il Vice Presidente della Fondazione.

ARTICOLO VII COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta, in particolare, al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministra-

zione;

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- verificare l'esecuzione delle Deliberazioni adottate;
- sviluppare ogni attività e iniziativa finalizzata agli scopi istituzionali della Fondazione;
- esercitare le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità e dei limiti individuati nei successivi articoli;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti e atti di gestione ordinaria che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

In mancanza di quest'ultimo ne fa le veci il consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, Presidente compreso, così individuati:

- Parroco pro tempore di Capo di Ponte che sarà anche il Presidente di diritto;
- un membro nominato dal parroco pro tempore di Cemmo;
- un membro nominato dal parroco pro tempore di Pescarzo;
- gli altri due saranno nominati dal Sindaco di Capo di Ponte, sentito il Consiglio Comunale, scelti fra persone con specifiche competenze e/o attitudini nel campo assistenziale, giuridico, amministrativo, tecnico.

È espressamente previsto che i parroci possano, se lo ritengono, nominare, se stessi. Agli amministratori di nomina comunale si applica quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 4 del Dlgs n. 117 del 2017 in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori nella Fondazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

Le incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione indicate all'articolo 8, comma 14 della legge regionale n° 1/2003 si applicano ai membri del consiglio nominati ai sensi dei commi precedenti.

ARTICOLO IX

DURATA E RINNOVO DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento, possono essere riconfermati e restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di cui fanno parte. Almeno 30 giorni antecedenti alla scadenza del quinquennio, a cura del consiglio uscente per il tramite di apposita comunicazione ai soggetti nominanti, ne deve essere predisposta ed effettuata la nomina o la riconferma per consentire la tempestiva sostituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per provvedere all'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO X

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare detta decadenza o cessazione all'Ente designante, il quale provvederà ad una nuova nomina.

I consiglieri nominati i quali senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

In caso di decadenza di uno dei consiglieri per una delle cause di incompatibilità richiamate all'art. XIII ovvero per cessazione dall'incarico per dimissioni o per altra causa delle quali il Consiglio di Amministrazione deve prendere atto, il Presidente della fondazione ne promuove la sostituzione da parte del soggetto che lo ha nominato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il nuovo amministratore così nominato rimarrà in carica fino alla data di decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO XI

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno per iniziativa del Presidente.

Le adunanze sono indette con invito scritto inviato a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo, se nominato, oppure mediante convocazione, via posta elettronica o altro supporto idoneo a certificare l'avvenuta spedizione della convocazione, firmata dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e con la presenza dell'organo di controllo e per accettazione unanime e, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO XII

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

La Fondazione può provvedere alla nomina di un segretario, per la stesura e registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal segretario. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO XIII

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente. Pertanto il Consiglio di Amministrazione:

- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- delibera la delega di poteri e funzioni al Presidente e a singoli consiglieri nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- predispone i programmi di attività della Fondazione, ne verifica l'attuazione;
- delibera, con la maggioranza qualificata di quattro voti su cinque le eventuali modifiche allo statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- delibera la nomina e l'assunzione del personale dipendente e le convenzioni con professionisti, cooperative, studi;
- delibera la accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche o trasformazioni patrimoniali;
- adotta regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della fondazione;
- delibera circa i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio e le relative transazioni
- nomina il segretario del consiglio di amministrazione al quale possono essere attribuite funzioni dirigenziali della intera struttura o specifiche funzioni determinandone gli ambiti e gli eventuali compensi connessi;
- nomina l'organo di controllo e di revisione legale dei conti quando obbligatorio per legge;
- delibera in ordine ai contratti della Fondazione;
- può deliberare di affidare ad un istituto di credito il servizio di tesoreria e nominare i preposti ad intrattenerne i relativi rapporti;
- delibera su ogni altro argomento relativo alla amministrazione ed alla gestione della Fondazione.

ARTICOLO XIV

IL SEGRETARIO

Il Segretario del consiglio, al quale possono essere attribuite funzioni di direzione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente con il quale collabora nel buon andamento della fondazione ed assume le funzioni che gli vengono attribuite dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO XV

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove previsto ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui ai commi precedenti. Si applicano in caso di nomina dell'organo di controllo le norme di legge in materia di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo ed eventualmente dell'organo di revisione dei conti spetta al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO XVI

SEDE DEGLI ORGANI E VERBALI

Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli possono riunirsi sia nella sede della Fondazione che altrove.

I verbali delle riunioni di detti organi sono scritti su appositi registri sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO XVII

LIBRI SOCIALI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs.

117/2017.

ARTICOLO XVIII

BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

Il consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO XIX

SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo ottenimento del parere positivo previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto delle modalità ivi previste, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

ARTICOLO XX

NORME APPLICABILI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia con particolare riguardo al D.lgs. n.117 del 2017.

F.to: Pierangelo Pedersoli
 Angeli Vito
 Giovanni Battista Bottanelli
 Marcello Maurizio Belotti
 Marisa Priuli
 Mirco Cattane
 Francesca Sarotti (L.S.)